

L'INNOVAZIONE CHE AUMENTA L'OCCUPAZIONE

Si tratta di una innovazione nell'attuale legislazione in materia societaria. E' la piccola società cooperativa, introdotta per la prima volta dalla legge Bersani (l. 266/97), cioè una cooperativa in forma semplificata, composta da un numero ridotto di soci che si presenta, tutto sommato come un elemento per contrastare le difficoltà di occupazione, in particolare giovanile, in realtà sociali ed economiche di piccola estensione.

La finalità di questo provvedimento - si legge in una nota del Ministero del lavoro - è concreta: il sostegno all'occupazione sostenuto, tra l'altro, dall'art.25 della legge Bersani, elimina il numero minimo dei soci necessari perchè una cooperativa possa concorrere ai pubblici appalti. Viene confermata così la "vocazione" principale della piccola cooperativa: operare, in primo luogo nel settore della produzione e del lavoro.

COME È FATTA?

Società cooperativa formata da un numero di soci compreso tra i tre e gli otto soci

Società cooperativa a responsabilità limitata

Società cooperativa senza scopo speculativo

Società cooperativa in possesso dei requisiti mutualistici (art. 2536 c.c., art. 26 del D.L.C.P.S. 1577/47, artt. 8 e 11 della legge 59/92). I requisiti mutualistici sono richiesti anche ai fini della fruizione di agevolazioni fiscali e/o di altra natura e per l'iscrizione al Registro prefettizio.

Società cooperativa il cui capitale è variabile (art. 2520 c.c.) ed in cui ogni socio ha diritto ad un voto prescindendo dalla quota di capitale posseduta.

NUMERO E TIPOLOGIA DEI SOCI

Soci ordinari

Da tre (3) a otto (8) soci (art. 21 Legge 266/97)

I soci lavoratori devono essere persone fisiche e

possedere i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle attività o la produzione di beni o servizi previsti dallo statuto della cooperativa (art. 23 D.L.C.P.S. 1577/47). Possono essere soci elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa (art. 14 comma 2 Legge 59/92).

Soci sovventori

Sono soci (art. 4- Legge 59/92) che partecipano all'attività sociale di cooperative- nei cui statuti sia prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale- apportando quote di capitale, rappresentate da azioni nominative trasferibili.

Lo statuto della società cooperativa, in rapporto a quanto sopra, può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori della società cooperativa.

ORGANI SOCIALI

Assemblea dei soci

L'Assemblea, ai sensi del comma 3

dell'art. 21 della Legge n. 266/97, può essere titolare del potere di amministrazione.

Deve essere nominato un presidente al quale spetta la rappresentazione legale della società.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria delibera sulle questioni di carattere gestionale-amministrativo funzionali al raggiungimento dello scopo sociale (artt. 2364 e seguenti c.c.). L'assemblea straordinaria delibera sulle questioni attinenti le modificazioni statutarie (art. 2365 c.c.).

Consiglio di Amministrazione

Viene nominato in relazione alla consistenza numerica della platea sociale.

E' l'organo gestionale della cooperativa, nominato dall'assemblea. E' composto da soci della cooperativa e al suo interno viene designato il presidente che ha la rappresentanza legale dell'impresa (artt. 2380 e seguenti c.c.).

Collegio sindacale.

E' l'organo di controllo sull'amministrazione societaria.

E' nominato dall'assemblea (artt. 2397 e seguenti c.c.)

Nella piccola società cooperativa la presenza di tale organo è collegata all'esistenza di precisi presupposti (art. 2488 c.c.).

Piccola società cooperativa: la normativa di riferimento

Legge 7 agosto 1977, n. 266 (art. 21, 24, 25, 29)

Artt. 2511 e seguenti del codice civile

Artt. 2511 e seguenti del codice civile

D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

Legge 31 gennaio 1992, n. 59